

## CONVENZIONE DI INCARICO PROFESSIONALE

*Lavori di recupero e valorizzazione complesso monumentale Santa Maria in Vico di importo complessivo pari a 450.000,00 euro"*

L'anno \_\_\_\_\_, addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Sant'Omero,  
nella sede comunale,

### TRA

**I'Amministrazione Comunale di Sant'Omero**, titolare del codice fiscale n. 82002660676 e partita IVA n. 00523850675, rappresentata dall'Ing. Sandro Marcellini, nella qualità di Responsabile dell'Area Tecnica - LL.PP. e di rappresentante della stessa ex art. 107 comma 3 e art. 109 comma 2 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267

### E

**L'Arch. Monia Di Leonardo**, titolare del codice fiscale n. DLN MNO 69E56 L103Z e partita IVA n. 01539000677, nata a Teramo il 16.05.1969, residente a Sant'Omero in via Aldo Moro n. 5, con studio in Sant'Omero, via Filippo Tommaso Marinetti n. 2, iscritta all'ordine degli Architetti della Provincia di Teramo al numero 553, ,

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

L'Amministrazione Comunale di Sant'Omero, nella persona del suddetto Responsabile dell'Area Tecnica - LL.PP.

### AFFIDA

Arch. Monia Di Leonardo , sopra generalizzata,

l'incarico professionale per la redazione dello Studio di fattibilità Tecnico-Economico per l'intervento denominato: *Lavori di recupero e valorizzazione complesso monumentale Santa Maria in Vico di importo complessivo pari a 450.000,00 euro;* ai seguenti patti e condizioni.

### ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

L'incarico di cui alla presente convenzione consiste nello Studio di fattibilità Tecnico-Economico per l'intervento denominato: *Lavori di recupero e valorizzazione complesso monumentale Santa Maria in Vico di importo complessivo pari a 450.000,00 euro* per un importo complessivo dei lavori presunto di € 271.850,00,

Tale somma stimata rappresenta l'importo massimo presunto entro cui operare, mentre l'importo definitivo sarà quello derivante dal progetto esecutivo.

La prestazione professionale dovrà essere eseguita nel pieno rispetto delle norme del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», del Regolamento di esecuzione ed

attuazione emanato con DPR n. 207 del 5 ottobre 2010, (nella parte in vigore) e relative determinazioni ANAC, del capitolato generale di appalto adottato con D.M. 19.4.2000, n. 145.

Lo studio dovrà essere redatto tenendo conto che l'appalto dei lavori verrà affidato con il criterio del minor prezzo.

## ART. 2 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELL'INCARICO

Sia nello studio, che nella compilazione, lo studio dovrà essere sviluppato in tutti i particolari ed allegati, giuste le norme del Regolamento di attuazione della codice dei contratti pubblici, approvato DPR n. 207 del 5 ottobre 2010 (nella parte in vigore) e determinazioni ANAC, in conformità del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. .

L'affidatario si impegna ad attenersi alle direttive impartite da parte del Responsabile del procedimento, anche dopo la consegna degli elaborati progettuali.

In ogni momento l'Amministrazione può richiedere informazioni, visionare, verificare lo stato e il contenuto dello studio di fattibilità.

## ART. 3 – MODI FICHE

L'affidatario si impegna ad apportare allo studio, in fase di approvazione, tutte quelle modifiche che fossero richieste dall'Ente Committente, a qualsiasi titolo, senza che ciò possa dar luogo a maggiori compensi, salvo che le variazioni richieste non comportino aumenti di costo dell'opera stessa.

Qualora in sede di verifica dello studio o in qualunque altro momento prima dell'appalto dovessero riscontrarsi necessità tecniche di variare lo studio stesso, anche su iniziativa del progettista, quest'ultimo sarà tenuto, a proprie cure e spese, ad introdurre quelle variazioni e/o integrazioni ritenute necessarie.

L'affidatario è tenuto, ancora a proprie cure e spese, a variare lo studio di fattibilità anche qualora lo stesso debba essere reso conforme, prima dell'appalto, a nuove disposizioni di legge.

Le scelte degli interventi dovranno essere preventivamente concordate con l'Amministrazione Comunale e con altri enti eventualmente interessati a mezzo di incontri e/o conferenze di servizi. L'affidatario dovrà adoperarsi con sollecitudine e diligenza, su propria iniziativa, a predisporre tutti gli atti e gli adempimenti necessari all'ottenimento delle autorizzazioni, nulla-osta, permessi, concessioni, ecc. di rito.

## ART. 4 – ONORARIO

Il corrispettivo per le prestazioni professionali di cui alla presente convenzione ammonta ad € 1.289,47 comprensivo di compenso e spese, oltre IVA e CNPAI ALP.

Detto corrispettivo è stato calcolato in base al D.M. Giustizia 17 giugno 2016, applicando su onorari tabellari e spese una riduzione del 60,00 %, come da offerta dell'incaricato.

spese tecniche inferiori al 10% del costo dei lavori su edifici riconducibili alla tipologia residenziale, per lavori di importo fino a 150.000,00;

- contributo aggiuntivo per prestazioni specialistiche inferiore a 0,5 % per restituzione rilievo geometrico su supporto informatico, inferiore a 0,7 % per rilievo storico critico di beni culturali sottoposti a tutela ex D.Lgs. 42/2004.

## ART. 5 – TEMPI DI CONSEGNA – DOCUMENTAZIONE

Il progetto dovrà essere consegnato al Comune in formato pdf con firma digitale e in n. 3 copie cartacee e comunque nel numero di copie che si renderanno necessarie per le approvazioni di rito e per l'ottenimento dei pareri, concessioni, autorizzazioni, ecc..

La presentazione degli elaborati dello studio di fattibilità, deve essere effettuata entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente disciplinare. Qualora la presentazione dovesse essere ritardata oltre il termine, salvo proroghe che potranno essere concesse per giustificati motivi, sarà applicata una penale di importo pari **al 5 per mille** del corrispettivo professionale per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta dal compenso spettante.

Tutta la documentazione di cui verranno in possesso i professionisti per l'espletamento delle attività previste nella presente convenzione, resta di piena ed esclusiva proprietà dell'Amministrazione.

Le presenti disposizioni sulla proprietà della documentazione rimarranno in vigore anche dopo la scadenza o la cessazione, per qualsiasi motivo, del presente contratto.

## ART. 6 – PAGAMENTO DEI COMPENSI

La liquidazione delle competenze è effettuata entro sei mesi dall'approvazione del progetto esecutivo:

In ogni caso il pagamento dei relativi importi è subordinato al finanziamento ed è vincolato alle modalità e ai tempi di erogazione da parte dell'ente finanziatore ;

## ART. 7 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

-Omissis-

## ART. 8 – RESPONSABILITÀ

L'affidatario, per l'incarico conferito, dichiara:

- di essere a perfetta conoscenza delle attività, dei luoghi e di quant'altro disciplinato nella presente convenzione e prende atto degli adempimenti da svolgere;
- di essere edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo per cui non potranno sollevare eccezioni per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso dello svolgimento delle attività;
- che non potrà vantare diritto alcuno nei confronti dell'Amministrazione da qualsiasi responsabilità in caso di infortunio che potesse accadere allo stesso o ad eventuali collaboratori nell'espletamento delle attività di cui alla presente convenzione ;
- di essere in ogni caso responsabile di ogni disposizione impartita nell'espletamento delle attività di cui alla presente convenzione, compreso tutti i rapporti che intercorreranno eventualmente con terzi;
- di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- di non trovarsi in alcuna condizione d'incompatibilità per l'espletamento del mandato professionale ricevuto.

L'Amministrazione non è responsabile delle scelte tecniche progettuali per le quali è solo ed unico responsabile l'affidatario.

L'Amministrazione non è, altresì, responsabile degli impegni assunti nell'espletamento delle attività di cui alla presente convenzione, né degli effetti da loro prodotti, compresi tutti i rapporti che intercorrono eventualmente con terzi, nonché di ogni rapporto contrattuale posto in essere dall'affidatario e da contenziosi a qualsiasi titolo insorgenti.

L'affidatario risponde altresì dei danni arrecati a terzi per imperizia, imprudenza o negligenza sua o di altro personale da lui incaricato dell'espletamento del presente incarico.

L'affidatario, una volta determinata la localizzazione e le caratteristiche delle opere da realizzarsi, sarà totalmente responsabile di eventuali omissioni e/o errori progettuali, così come definiti dall'art. 106, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, che in qualsiasi momento si dovessero evidenziare pregiudicando in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, anche se il progetto stesso risultasse regolarmente approvato dall'Amministrazione Comunale e fosse munito di ogni eventuale parere, nulla-osta, autorizzazione, ecc. da parte degli organi competenti.

Salvo espressa autorizzazione da parte dell'Amministrazione, l'affidatario si impegna a non usare e/o divulgare, fino a quando diverranno di dominio pubblico, i documenti e ogni altro dato a lui fornito o derivato dell'attività svolta, se non per i fini e limitatamente allo svolgimento dell'attività di cui alla presente convenzione.

#### ART. 9 - OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'affidatario è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'incarico professionale. La Stazione Appaltante potrà verificare in occasione di ogni pagamento all'affidatario e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

#### ART. 10 – RISOLUZIONE - CONTROVERSI E

L'Amministrazione Comunale, a proprio insindacabile giudizio, può avvalersi della facoltà di recedere dal contratto ai sensi del 1° comma dell'art. 2237 del Codice Civile, ed utilizzare, con le modalità ritenute più opportune, il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso. In tale ipotesi l'incaricato avrà diritto al compenso per la prestazione svolta al momento della dispensa e al rimborso delle spese sostenute con esclusione di indennizzi di qualsiasi natura.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto, previa diffida scritta, nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- 1) Ritardo nella consegna degli elaborati progettuali superiore a 20 giorni dal termine previsto ai precedenti articoli;
- 2) Accertamento di gravi carenze professionali e/o organizzative nella redazione ed ideazione del progetto e/o della conduzione dell'incarico di direzione lavori;
- 3) Qualora l'incaricato non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'incarico professionale oggetto d'affidamento.

Parimenti, le parti concordano che l'Ente possa assegnare all'affidatario un termine essenziale per l'adempimento di una qualunque delle obbligazioni contrattuali dedotte nel presente contratto.

È esclusa la competenza arbitrale e le controversie che dovesse insorgere relativamente all'interpretazione del presente contratto, ove non vengano definite in via transattiva, saranno deferite all'autorità giudiziaria competente.

#### ART. 11 – DISPOSIZIONI FINALI

Le parti dichiarano di voler stipulare il presente disciplinare sotto forma di scrittura privata non autenticata, e pertanto, trattandosi di prestazione soggetta ad IVA, di assoggettarla a registrazione soltanto in caso d'uso (ai sensi dell'art. 5 del testo unico approvato con D.P.R. 26.4.1986 n. 131) e che le spese di registrazione saranno a carico della parte che farà richiesta di tale formalità, mentre le spese relative ai bolli sono carico dell'affidatario.

Ai fini del presente contratto, l'affidatario elegge il proprio domicilio legale presso la Sede Comunale in Sant'Omero, Via Vittorio Veneto n. 52.

Per ogni comunicazione inherente il presente incarico, l'affidatario indica quale recapito lo studio in via Filippo Tommaso Marinetti n. 2, nel comune di Sant'Omero, e-mail: studioarchmdl@gmail.com, pec: monia.dileonardo@archiworldpec.it.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti

Comune di Sant'Omero